



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

COMUNE DI QUARTO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0022484/2023 del 22/06/2023	
Firmatario: Antonella Vercelli	

Direzione servizi media

Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale

AV/VI. 14

Spett.le

Comune di Quarto

Via Enrico De Nicola, 8

Quarto

*Trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it*

Oggetto: Notifica della delibera n. 147/23/CONS recante “Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Quarto (Na) per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.

Si trasmette il provvedimento in oggetto firmato digitalmente, adottato dall’Autorità nella riunione del Consiglio del 15 giugno 2023.

Il Funzionario
Avv. Antonella Vercelli



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 147/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI QUARTO (NA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023"*;

VISTA la nota del 17 maggio 2023 (prot. n. 0132669) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Quarto per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione presentata dall'Avv. ~~Luigi Pizzi~~ in qualità di presidente della lista ~~civica "Protagonismo~~



~~Social~~”, con riguardo ad una serie di comunicazioni su siti *web* e su alcuni canali social pubblicate dal Sindaco e dall’amministrazione comunale di Quarto. In particolare, il Comitato, nel dare atto che i propri uffici *“hanno riscontrato la pubblicazione dei comunicati oggetto di denuncia su varie testate telematiche, su social network e su siti web”* e che il Comune di Quarto non ha riscontrato nei termini previsti la richiesta di controdeduzioni, ha ritenuto accertata la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l’adozione di una sanzione;

VISTA la successiva nota del 19 maggio 2023 (prot. n. 0135205) con cui il Comitato ha trasmesso le controdeduzioni fatte pervenire, oltre il termine assegnato, dal Comune di Quarto, con cui si rileva, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- le comunicazioni pubblicate dal 6 aprile al 16 maggio sul sito web istituzionale dell’ente (www.comune.quarto.na.it) *“sono state rese tutte in forma impersonale e strettamente necessari”*;

- le comunicazioni riportate sul sito web www.casamehari.it, *“non sono comunicazioni istituzionali dal momento che tale sito web (come si evince dalla registrazione del dominio, [...]) fanno riferimento all’ATI che ha vinto il bando per la gestione del bene confiscato [...] e che fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Quarto [...]. Soggetto privato esterno all’ente Comune di Quarto”*;

- la pagina Facebook che viene citata nell’esposto è stata creata il 19 aprile 2018 da Antonio Sabino, prima ancora che assumesse la carica di Sindaco, e da quel momento in poi è pagina Facebook personale di Antonio Sabino e non profilo istituzionale dell’ente;

- sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente denominata “Comune di Quarto-Ente pubblico” sono state pubblicate esclusivamente le informazioni presenti contemporaneamente sul sito web istituzionale dell’ente;

- tutte le iniziative indicate nell’esposto *“dunque non sono mai state oggetto di alcuna pubblicazione”* sul sito web o sulla pagina Facebook istituzionali dell’ente;

- il Comune di Quarto ha correttamente rispettato le prescrizioni di legge in materia di comunicazioni istituzionale;

PRESA VISIONE delle iniziative oggetto di segnalazione, allegate alla segnalazione medesima, ed in particolare della comunicazione pubblicata sul sito “www.casamehari.it” (volantino di invito all’evento del 10 maggio 2023 *“Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”*), dei *post* pubblicati sulla pagina Facebook denominata “Antonio Sabino - Sindaco per Quarto”, delle notizie pubblicate sul sito web e sulla pagina Facebook ufficiali dell’ente (*“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminate di n. 5 unità di personale di Categoria C e D”* e *“Avviso manifestazione di interesse affidamento “Lavori di completamento condotta fognaria Via E. Fermi – Via Lenza Lunga”*) e degli articoli pubblicati su testate giornalistiche online;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto



è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTO che la pubblicazione sul sito www.casamehari.it della locandina relativa all'evento *“Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”*, non costituisce

iniziativa di comunicazione istituzionale in quanto il predetto sito non è riconducibile all'amministrazione comunale di Quarto bensì, come risulta dalle indicazioni riportate sul sito stesse, all' *"associazione temporanea di scopo a cui è affidata Casa Mehari"*;

RILEVATO che, con riferimento alla pagina Facebook denominata *"Antonio Sabino - Sindaco per Quarto"*, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato non evidenziano elementi di riconducibilità all'amministrazione comunale di Quarto in quanto la pagina non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell'ente. Inoltre, il mero riferimento alla carica di sindaco non è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa al Comune di Quarto;

RILEVATO che, anche con riferimento agli articoli pubblicati su siti giornalistici oggetto di segnalazione, non ricorre una fattispecie di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, pertanto, che le predette iniziative oggetto di segnalazione esulano dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RILEVATO, invece, che le attività di informazione, oggetto di contestazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Quarto attraverso la pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook istituzionali delle comunicazioni relative al *"Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminate di n. 5 unità di personale di Categoria C e D"* e all' *"Avviso manifestazione di interesse affidamento Lavori di completamento condotta fognaria Via E. Fermi – Via Lenza Lunga"* costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la pubblicazione delle comunicazioni sul sito e sul profilo Facebook istituzionali dell'ente è avvenuta successivamente alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023;

RILEVATO che le attività di informazione effettuate dall'amministrazione comunale di Quarto attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente delle comunicazioni relative a: *"Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminate di n. 5 unità di personale di Categoria C e D"* e *"Avviso manifestazione di interesse affidamento Lavori di completamento condotta fognaria Via E. Fermi – Via Lenza Lunga"* non appaiono tuttavia in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto sussistono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, per le predette comunicazioni, pubblicate nelle sezioni del sito istituzionale dell'ente dedicate rispettivamente a *"Concorsi"* e a *"Bandi di gara e contratti"*, è ravvisabile il requisito dell'indispensabilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni



proprie dell'ente in ragione dell'esigenza di dare comunicazione degli avvisi relativi all'avvio delle procedure in questione. I predetti comunicati sono altresì impersonali in quanto non recano il logo del Comune di Quarto;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione delle comunicazioni relative a *"Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminate di n. 5 unità di personale di Categoria C e D"* e *"Avviso manifestazione di interesse affidamento "Lavori di completamento condotta fognaria Via E. Fermi – Via Lenza Lunga"*, oggetto di segnalazione, non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non condividere la proposta del competente Comitato;

RITENUTO di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Quarto e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba

